



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2010, proposto da:
Luigi Baglietto, Halili Altin, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pedulla', con
domicilio eletto presso Antonio Pedullà in Genova, piazza Corvetto 2/7;

contro

Comune di Varazze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Viscardi, domiciliato in Genova, via dei Mille n. 9 presso la
Segreteria T.A.R. Liguria;

nei confronti di

Paola Vanacore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Varazze sull'istanza 29 aprile 2010 di accesso
agli atti amministrativi e conseguente accertamento diritto ad accesso agli atti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Varazze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 1 luglio 2010 i sig.ri Baglietto Luigi e Halili Altin hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune di Varazze sulla istanza, asseritamente qualificata come accesso agli atti amministrativi, 29 aprile 2010.

Si costituiva in giudizio il Comune di Varazze insistendo per la reiezione del ricorso siccome inammissibile e infondato.

Alla camera di consiglio del 22 luglio 2010 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

In effetti con l'istanza 29 aprile 2010 gli attuali ricorrenti, dopo avere rappresentato la situazione di fatto illegittima - dal punto di vista giuridico - e pericolosa sul piano fattuale chiedevano: "a) di conoscere quali atti e/o provvedimenti intenda adottare il Comune di Varazze, nelle persone dei rispettivi funzionari responsabili in merito alla natura del provvedimento adottando, al fine di eliminare: - la situazione di pericolo alla pubblica incolumità derivante dalle precarie condizioni del muro in oggetto: - gli illeciti edilizi relativi ai manufatti indicati in narrativa, edificati abusivamente dal signor Vanacore in essere dalla sua avente causa; b) di partecipare al presente procedimento, prendendo visione, collazionando e facendo copia dei relativi atti, con riserva di presentare memorie e osservazioni; c) che gli vengano comunicate le generalità del funzionario responsabile del presente procedimento; d) che tutte le comunicazioni in merito al presente provvedimento vengano effettuate nel domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Pedullà, sito in Genova, Piazza Corvetto, n. 2/7".

Deve, quindi, escludersi che l'istanza in questione sia una istanza di accesso agli atti amministrativi, dovendosi piuttosto qualificare come istanza di avvio di un procedimento sanzionatorio per abuso edilizio. A seguito dell'avvio del procedimento l'amministrazione ha eseguito un sopralluogo in data 28 giugno 2010, documentato dal verbale 13 luglio 2010 n. prot. 23124.

Inoltre con nota 16 luglio 2010 n. prot. 23685 il Comune ha comunicato la disponibilità all'accesso agli atti del procedimento.

Il Collegio rileva che la giurisprudenza ha precisato che il ricorso ex art. 25, l. n. 241 del 1990 è inammissibile, ove l'istanza del privato sia volta ad ottenere non già l'esibizione degli atti necessari all'istante per predisporre la propria difesa in giudizio avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione, quanto piuttosto a promuovere la conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso (TAR Lazio Roma, II 17 gennaio 2008 n. 292).

Pertanto, non essendo qualificabile l'istanza 29 aprile 2010 come istanza di accesso agli atti amministrativi ma come istanza di avvio di procedimento e di intervento nello stesso e, non essendo stato opposto dal Comune di Varazze alcun diniego all'accesso ai documenti formati nel corso del procedimento avviato a seguito dell'istanza, deve ritenersi l'inammissibilità del presente ricorso.

La spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'amministrazione resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Santo Balba, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO